II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 19 dicembre 2002**

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994**

(2003/253/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha negoziato con il Canada, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.

(4) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada.

(5) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1º gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

(6) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2],

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, negoziato nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 per un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003, nella misura necessaria a garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1º gennaio 2003.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

*Per il Consiglio*

*La Presidente*

M. FISCHER BOEL